

BGer 1C_325/2017 vom 15. Juni 2017

Bundesgericht, 2017-06-15, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_325_2017

FR: TF 1C_325/2017 du 15 juin 2017

IT: TF 1C_325/2017 del 15 giugno 2017

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere vagliato nel merito (DTF 142 II 363 consid. 1).

E. 1.2

Unico oggetto della decisione impugnata e quindi del presente litigio è la richiesta di anticipo del Giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo. Le digressioni ricorsuali sulla ricusazione di membri di diverse autorità amministrative e giudiziarie ticinesi e le generiche critiche alle modalità di gestione dei loro scritti e ricorsi esulano dall'oggetto della vertenza e non possono pertanto essere esaminate.

E. 1.3

Come noto ai ricorrenti (sentenza 4A_205/2017 del 10 maggio 2017 consid. 5 che li riguardava), la decisione con cui viene chiesto un anticipo per le spese presunte del processo è una decisione incidentale, che può essere impugnata soltanto qualora possa causare un pregiudizio irreparabile di natura giuridica, nocimenti di mero fatto non essendo sufficienti. Ne segue che i ricorrenti che impugnano una tale decisione e che affermano di non poter accedere a un tribunale, devono dimostrare nella motivazione del gravame che questo pregiudizio li minacci effettivamente in quanto non finanziariamente in grado di fornire l'anticipo richiesto (DTF 142 III 798 consid. 2 con numerosi riferimenti).

E. 1.4

Ora, accennando al fatto ch'essi avrebbero chiesto d'essere esonerati dal versamento litigioso e, a quanto parrebbe, aver chiesto una proroga del termine di pagamento, nonché criticando in maniera del tutto generica l'invio della richiesta d'anticipo per lettera raccomandata, e non quale atto giudiziario, senza peraltro contestare d'averla ricevuta tempestivamente, i ricorrenti producono la ricevuta del versamento richiesto, effettuato in data 10 giugno 2017. Non si è quindi in presenza di un pregiudizio irreparabile, motivo per cui il ricorso è inammissibile. Spetterà se del caso al Tribunale cantonale amministrativo pronunciarsi sulla tempestività di questo versamento, sulla criticata disgiunzione dei gravami presentati dai ricorrenti, che attengono a fattispecie diverse (vedi causa 1C_326/2017 decisa in data odierna), e sulle censure di merito.

E. 2

Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese inutili sono pagate da chi le causa e seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 3 LTF).

L'emaneazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda d'effetto sospensivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.